

STATUTO

OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA TERESA GALLURA SS
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 25
Numero REA: SS - 191747
Codice fiscale: 02631410905
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n°36311 di raccolta Repertorio n°36311

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991 la Società cooperativa denominata "**OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

1.2 La società ha sede nel Comune di **SANTA TERESA GALLURA**.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2060** e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e/o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991.

3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

3.4 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 In attuazione dello scopo mutualistico la società, tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso una attività di gestione dei servizi sociali e culturali

	orientati ai bisogni dei minori, soggetti portatori di handi-	
	cap, anziani, tossicodipendenti, extracomunitari, emarginati;	
	- perseguire l'integrazione sociale nella vita attiva di per-	
	sone con disturbi psichici e con difficoltà di adattamento al-	
	la vita sociale, attraverso il loro inserimento nella gestione	
	in forma associata di attività di lavoro.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente:	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o	
	altre strutture di accoglienza;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata dentro centri di servizio	
	appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti pub-	
	blici o privati;	
	- strutture di accoglienza, nonché servizi integrati per resi-	
	denze protette, case di riposo, centri di aggregazione socia-	
	le, mense scolastiche ed aziendali;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativo ed	
	educativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale, promuovendo iniziative volte alla ge-	
	stione dell'industria delle vacanze, alla gestione di impianti	
	sportivi di qualsiasi genere, alla gestione di quanto è con-	

	nesso alle imprese turistiche e alle strutture ricettive e di
	somministrazione di alimenti e bevande confezionati e distri-
	buzione bevande e cibi cotti;
	- iniziative volte alla fruizione e alla valorizzazione dei
	beni culturali e ambientali attraverso escursioni guidate,
	promozione itinerari turistici con soggiorno, gestione di at-
	tività di guida e assistenza turistica, gestione di aziende e
	strutture agrituristiche agricole e di allevamento; tutela e
	valorizzazione dei beni ambientali e culturali, servizi di no-
	leggio taxi autovetture, scuolabus, autobus e pullman gran tu-
	rismo con o senza autista, per trasporto di persone e cose,
	custodia e gestione di località balneari e demaniali ivi com-
	presi gli specchi acquei, gestione e custodia di parchi gio-
	chi, attività in spiaggia compreso il noleggio barche, ombrel-
	loni, etc.;
	- gestione e custodia parchi naturali, ideazione e realizza-
	zione di percorsi ed itinerari turistici, sentieristica;
	- conduzione e gestione di asili nido, scuole materne ed ele-
	mentari e tutte le attività concernenti l'assistenza ai mino-
	ri, biblioteche, musei, centri culturali, centri polifunziona-
	li ed altre strutture pubbliche o private, comunque denomina-
	te, con finalità culturali ed educative;
	- attività di formazione, ideazione e consulenza;
	- organizzazione di convegni e seminari;
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità

	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in
	stato di bisogno;
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di
	affermazione dei loro diritti;
	- attività di prevenzione;
	- eseguire lavori di copiatura, censimento, di bollettazione e
	riscossione dei tributi;
	- gestione parcheggi pubblici e privati;
	- gestione di rifugi e strutture di accoglienza e assistenza
	di ogni genere per animali;
	- prestazione di servizi di pulizia ed attività affini anche a
	carattere industriale nei confronti di enti pubblici e priva-
	ti, nonché la fornitura di tutti quei materiali e accessori
	connessi alla prestazione dei servizi stessi;
	- pulizia spiagge, porti ed aree demaniali, manutenzione di
	giardini, boschi, pinete, impianti sportivi pubblici e priva-
	ti;
	- manutenzioni ordinarie e straordinarie di aree verdi attrez-
	zate;
	- attività di disinfestazione, derattizzazione e disinfesta-
	zione di locali pubblici e privati;
	- tutte le attività ecologiche compresa la manutenzione del
	territorio, trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, spaz-

	zamento, raccolta differenziata e non dei rifiuti solidi e ur-
	bani e speciali;
	- realizzazione di iniziative per la produzione di beni e ser-
	vizi destinati al sostegno di attività produttive ed in parti-
	colare sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energeti-
	co ed il disinquinamento delle attività produttive, l'instal-
	lazione e potenziamento di impianti destinati a migliorare le
	condizioni legate a processi produttivi, nuove tecnologie per
	il recupero e lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, ci-
	vili, industriali e marini, compresi gli olii alimentari e non
	alimentari esausti;
	- attività di manovalanza, facchinaggio, lavori di edilizia in
	genere, restauri, tinteggiatura e piccola manutenzione;
	- amministrazione condomini;
	- servizi balneari di salvamento;
	- inoltre la cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-
	vità connessa e affine a quelle sopra elencate e comunque, sia
	indirettamente o direttamente attinente alle medesime, nonché,
	tra l'altro, a titolo esemplificativo, potrà acquistare, assu-
	mere in affitto o in leasing, macchinari, attrezzature, im-
	pianti locali uso uffici, e quanto altro occorre e si riterrà
	necessario per agevolare il lavoro dei propri associati.
	4.2 La cooperativa con delibera del consiglio di amministra-
	zione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria,

compresa l'accensione di mutui passivi ed ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali e la prestazione, anche a favore di terzi di garanzie reali o personali; la cooperativa sempre con delibera consiliare, potrà partecipare a gare d'appalto, licitazioni private, stipulare convenzioni, partecipare a trattative private indette da enti pubblici e aziende private; inoltre la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale;

- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente e secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa sociale e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, e se nominati, alla sua direzione; nonché disoccupati in cerca di occupazione che abbiano anch'essi compiuto il 18° anno di età.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario e comunque, in numero mai superiore al 10% del numero complessivo dei soci lavoratori.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter-

si porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

5.5 In Particolare a Comuni e ad altri enti pubblici sono assegnati fondamentali compiti istituzionali aventi oggetto coincidente con l'oggetto sociale della Cooperativa medesima.

E' ritenuto opportuno aprire la possibilità di partecipazione al capitale sociale espressamente anche a Comuni e ad altri Enti pubblici.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-
	za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-
	va.
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-
	lisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della cooperativa;
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere
	al momento dell'ammissione.
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'art. 26 , anche in misura inferiore ai soci ordinari, in
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-
	to nell'impresa cooperativa.
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati
	in Assemblea.
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-
	ne.
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.
	14.1 del presente statuto:
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei
	doveri inerenti la formazione.
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inop-
	portunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-
	ziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il
	mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-
	nari.
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le

	seguenti informazioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,
	la sede legale, codice fiscale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-
	dente art. 5.
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-
	listico e l'attività economica svolta.
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul
	libro dei soci .
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
	carla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-

sione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero

pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-

	mandata, posta elettronica certificata o protocollata alla
	Cooperativa presso l'ufficio segreteria se istituito.
	Art. 11 (Diritti dei soci)
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
	all'amministrazione.
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della
	consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
	comunicandola tempestivamente al richiedente.
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata
	con ricevuta di ritorno.
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-
	giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-
	bligazioni contratte con la società.
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)
	12.1 La qualità di socio si perde:
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-	
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso. Se non sussistono i presupposti del reces-	

so, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del va-	
	lore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
	ti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. <u>25.6 lett.</u>	
	<u>c)</u> e 26 , la cui liquidazione - eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sul-	
	la base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	

	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15 .	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	

		designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..
	16.4	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.
	16.5	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.
	16.6	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.
	Art. 17	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
	17.1	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
		Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a € 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI VOLONTARI

Art. 23 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

23.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

23.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

23.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

23.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

23.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli

interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

23.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

23.7 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o pec, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti al precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

23.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

24.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti

	nel Fondo per il potenziamento aziendale;
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.
	<u>25.6, lett. a)</u> e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
	deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1 ;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci
	e/o prevista per legge.
	24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-
	mite delle quote sottoscritte.
	24.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)
	25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di
	ogni anno.
	25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	25.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora

venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

25.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

25.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

25.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 (Ristorni)

26.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

26.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

26.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 27 (Decisioni dei soci)

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-

stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei
voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-
zione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e
del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
ti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori,
dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-
ne;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli
amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a
ciascun socio.

27.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),
b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle
forme, rispettivamente, di cui agli artt. 28 e 29.

27.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)

ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o

un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-

liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.

30.

Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-

tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-

bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-

zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di de-

cisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una

dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro ri-

ferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione,

del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficien-

temente informato. I consensi possono essere trasmessi con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento.

Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

29.1 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate

con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili

a tutti i soci.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 (Votazioni)

31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 32 (Voto)

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

32.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

32.4 Ai soci operatori persone giuridiche di cui all'art.

5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in

relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 (Amministrazione)

34.1 La Società è alternativamente amministrata , con scelta

da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

34.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

34.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-

ti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)

36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. **37**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i

	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipote-	
	si di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale	
	e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	sione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun con-	
	sigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento og-	
	getto della decisione, del quale il consigliere consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi pos-	
	sono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto consenso.	
	36.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può es-	
	sere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compre-	
	si il telefax e la posta elettronica.	
	36.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)	
	37.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	

dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla Legge.

38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e

rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

39.1 Spetta all'Assemblea dei soci determinare il compenso dovuto agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti.

Art. 40 (Rappresentanza)

40.1 L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

40.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 (Collegio sindacale)

41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo contabile.

E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del presente statuto, nominare:

- o il Collegio Sindacale;
- o un Sindaco;
- o un Revisore legale dei conti.

41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

41.4 In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti dalla legge, il **controllo legale dei conti** della società può essere esercitato da un **Sindaco** nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c. o da un **Revisore legale dei conti** iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg.

	c.c.
	Art. 42 (Compiti)
	42.1 Il collegio sindacale, il Sindaco o il Revisore legale dei conti, esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Essi inoltre vigilano sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
	Art. 43 (Organo di controllo facoltativo)
	43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, un sindaco unico o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
	43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale, del Sindaco unico o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.
	TITOLO X
	<u>SCIoglimento e LIQUIDAZIONE</u>
	44.1 La cooperativa si scioglie
	a) per il decorso del termine;
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-

	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non
	deliberi le opportune modifiche statutarie;
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
	inattività dell'assemblea;
	d) per la perdita del capitale sociale;
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 <i>quater</i> e 2473;
	f) per deliberazione dell'assemblea.
	44.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministra-
	tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti
	dalla legge nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi.
	44.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori de-
	terminando:
	a) il numero dei liquidatori;
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)
	45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le
	modalità previste dalla legge.
	TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

46.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

47.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

47.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

48.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.ti: - Fanari Diego Antonio - Dmytro Sergiyovych Cassoni
Malymin - Capra Antonello - Dott. Fabio Papaccio Notaio, vi è
sigillo.